CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

LISTA DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Emesso da	Verificato da	Approvato da
00	06/08/2026	Prima emissione	TLS	QM/ISMSM	DG/CEO
01	30/09/2026	Revisione Gruppo Errevi; aggiornamento re-branding	CEO	QM	CDA (per Errevi; società del gruppo approvazione autonoma)

FIRMA DI VERIFICA — QM/ISMSM

ERREVI SYSTEM
S.p.A. a socio unico - C.S. € 150.000 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Albus S.p.A.
Via Meucci Ruini 12 - 42124 Reggio Emilia
C.F. / R.I. / P.IVA 01729090355

FIRMA DI APPROVAZIONE — CEO PER CONTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INDICE

1 · Ambito Di Applicazione E Destinatari 5
2 · Principi E Standard Di Riferimento 6
3 · Etica Del Business 7
4 · Diritti Umani E Pratiche Sociali 9
5 · Tutela E Sostenibilita' Ambientale 11
6 · Attuazione Del Codice Di Condotta Dei Fornitori 12
Modulo Di Accettazione 14

INTRODUZIONE

Per il Gruppo Errevi[1] (di seguito, anche "Gruppo), e le singole società che ne fanno parte, operano da sempre con l'obiettivo di coniugare innovazione tecnologica, qualità dei servizi e responsabilità sociale, ponendo al centro della propria attività la fiducia dei clienti, la valorizzazione delle persone e il rispetto dell'ambiente. La nostra visione è contribuire a uno sviluppo sostenibile e duraturo, creando valore non solo per l'impresa ma per l'intera collettività.

Per raggiungere questi obiettivi, la collaborazione con fornitori e partner riveste un ruolo fondamentale. Crediamo infatti che l'eccellenza dei risultati si costruisca lungo l'intera catena di fornitura, attraverso rapporti fondati su trasparenza, correttezza e condivisione di principi comuni.

Il presente Codice di Condotta Fornitori definisce i valori e gli standard di riferimento che il Gruppo Errevi richiede a tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o contrattuali con le società del Gruppo. Esso rappresenta uno strumento essenziale per rafforzare la cultura dell'integrità, prevenire comportamenti non conformi e promuovere un modello di crescita responsabile, etico e sostenibile.

[1] Ai fini del presente documento, per «Gruppo Errevi» si intende Errevi System S.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c. (alla data di approvazione: Netech S.p.A. e Soliddata S.p.A.). L'espressione ha valore convenzionale e descrittivo

1 · AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il Gruppo Errevi (di seguito anche "Gruppo"), e per esso, le singole società che ne fanno parte, si impegna a ottimizzare la catena del valore relativa al proprio settore operativo di appartenenza, perseguendo uno sviluppo sostenibile del business e il raggiungimento dei più elevati standard etici. Eccellenza per il Gruppo Errevi significa garantire ai propri clienti prodotti e servizi sicuri, innovativi, integrati e di qualità, favorendo una catena di approvvigionamento trasparente, equa e sostenibile.

In linea con le disposizioni del proprio Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e in un contesto di integrazione della responsabilità sociale nel proprio operare quotidiano, la controllante Errevi System ritiene di fondamentale importanza che i rapporti con i propri business partners, fornitori e consulenti, siano incentrati su trasparenza, fiducia reciproca e piena condivisione dei principi di sostenibilità sociale, economica e ambientale e dei valori etico-sociali ai quali il Gruppo si ispira.

Consapevole che una gestione responsabile e sostenibile del business sia necessaria a ogni livello della catena di fornitura per migliorare la competitività complessiva dell'azienda, il Gruppo ha quindi deciso di adottare il presente Codice di Condotta Fornitori (o "Codice di Condotta" o "CCF") contenente i principi etici e le regole di comportamento che si aggiungono alle disposizioni legali, regolamentari e procedurali che devono caratterizzare le relazioni commerciali e/o contrattuali tra il Gruppo Errevi e i propri fornitori di beni e/o servizi, compresi i subfornitori, appaltatori, subappaltatori e partner commerciali, nonché le società del gruppo cui tali soggetti appartengono ove coinvolte nella fornitura ("Fornitore").

Il Fornitore deve fare tutto quanto necessario per assicurare la propria conformità al presente CCF ed è tenuto a condividerne i contenuti e a richiederne il rispetto ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a promuovere, nell'ambito della propria catena di fornitura, comportamenti virtuosi che garantiscano l'osservanza del presente Codice di Condotta favorendo il monitoraggio della conformità a tutti i livelli della filiera.

A conferma della propria adesione, il Fornitore è tenuto a prendere attenta visione del presente CCF e, ove possibile, a completare e firmare il Modulo di Accettazione in calce o, alternativamente, a sottoscrivere specifica clausola contrattuale. In ogni caso, il Fornitore, intrattenendo rapporti contrattuali e/o commerciali con Errevi System, si impegna a rispettare e applicare i principi e le regole del presente Codice per l'intera durata di tali rapporti.

2 · PRINCIPI E STANDARD DI RIFERIMENTO

Il Codice di Condotta si ispira ai valori e ai principi descritti all'interno del Codice Etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e delle Politiche adottate da Errevi System, nonché ai principali standard emanati da organizzazioni internazionali di riferimento, tra i quali:

- la Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, comprensiva della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici e della
- Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;
- i Principi Guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite;
- la Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali nel Lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e le relative convenzioni applicabili;
- i Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite;
- i 10 principi del Global Compact;
- i Women's Empowerment Principles (WEPs) per la promozione della parità di genere;
- il Regolamento UE 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e la Legge 132/2025 che contiene le disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Resta inteso che il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le vigenti leggi e le norme nazionali e internazionali applicabili.

3 · ETICA DEL BUSINESS



Integrità, trasparenza e rispetto delle leggi

Il Gruppo Errevi promuove e rispetta i principi di legalità, lealtà e correttezza.

Il Fornitore è tenuto a rispettare rigorosamente tali principi e a operare con massima trasparenza nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili nel contesto in cui opera, nonché degli impegni assunti con il Gruppo e, in particolare, con le singole società facenti parte dello stesso (e.g. Codice Etico, Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, contratto).

Nel caso in cui le disposizioni del Codice di Condotta divergessero da quelle di altre leggi, regolamenti applicabili e impegni assunti con il Gruppo, il Fornitore è tenuto a garantire la propria conformità agli standard più stringenti nel rispetto della legislazione vigente e a segnalare alla società del Gruppo Errevi tale evenienza utilizzando i contatti di riferimento indicati nel paragrafo "Segnalazioni di violazioni e contatti di riferimento" del presente documento.

Lotta alla corruzione

Il Gruppo Errevi è impegnato nella lotta alla corruzione attiva e passiva, sia in ambito pubblico che privato.

Il Fornitore deve operare nel pieno rispetto della legalità, con trasparenza, integrità e correttezza. In particolare, è fatto divieto al Fornitore, nel condurre le proprie relazioni commerciali, di offrire, promettere, pagare, richiedere, ricevere o accettare, direttamente o indirettamente, denaro o qualsivoglia altra forma di utilità per sé o per altri, incluse regalie o benefici che eccedano le normali pratiche di cortesia e che possano essere interpretate come finalizzate a esercitare indebita influenza od ottenere trattamenti di favore o vantaggi impropri.

Conflitto di interessi

Il Gruppo Errevi opera per impedire di incorrere in situazioni di conflitto di interessi seguendo regole di equità e

imparzialità.

Il Fornitore si impegna a evitare ogni situazione che possa condurre a un conflitto di interessi, reale o potenziale, e a informare il Gruppo di qualsiasi circostanza che crei, o sembri creare, favoritismi illegittimi, pratiche collusive o scelte determinanti vantaggi illegittimi.

Concorrenza leale

Il Gruppo Errevi promuove i principi di libera concorrenza, lealtà e correttezza negli affari per lo sviluppo del mercato e la salvaguardia degli interessi dei propri clienti.

Il Fornitore si impegna a rispettare tali principi e a non compiere pratiche commerciali scorrette in violazioni delle leggi applicabili in materia di concorrenza leale e antitrust, e a non favorire o tollerare in qualunque modo violazioni dei diritti umani e altre attività illecite, tra le quali il riciclaggio e qualsiasi altra forma di finanziamento al terrorismo.

Responsabilità economica

Il Gruppo Errevi non tollera alcuna forma di frode, estorsione, evasione fiscale e riciclaggio.

Il Fornitore è tenuto a conformarsi a tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili in materia di contabilità, fiscalità e trasparenza e ad astenersi da ogni forma di frode, estorsione, evasione fiscale, elusione, riciclaggio di denaro o altri simili comportamenti illeciti.

Tutela della proprietà industriale e intellettuale

Il Gruppo Errevi promuove la tutela della proprietà industriale e intellettuale a tutti i livelli della catena del valore. Il Fornitore è tenuto ad agire nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale del Gruppo e/o di terzi, nonché in conformità alle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e convenzioni

poste a tutela di tali diritti, e a identificare e segnalare qualsiasi violazione, anche potenziale, dei diritti in questione. Il Fornitore è responsabile della custodia e conservazione nonché dell'uso opportuno e corretto dei beni e delle risorse aziendali messe a disposizione dalle società del Gruppo per lo svolgimento della prestazione lavorativa e si impegna a non utilizzarli per finalità contrarie a norme di legge o regolamento, proteggendoli da furti, abusi, sabotaggi, perdite o danneggiamenti.

Conformità dei prodotti e servizi e sviluppo sostenibile

Il Gruppo Errevi promuove lo sviluppo responsabile dei propri prodotti e servizi, prestando massima attenzione alla sicurezza e alla tracciabilità lungo l'intera catena del valore.

I prodotti e i servizi offerti dal Fornitore devono rispettare, in termini di qualità e sicurezza, le leggi e le norme nazionali ed internazionali applicabili, soddisfare - o superare - gli standard di qualità e sicurezza nonché i requisiti tecnici e gli standard eventualmente richiesti dalle società del Gruppo. Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare le normative applicabili relative ai processi di approvvigionamento delle materie prime, produzione, lavorazione, commercializzazione e distribuzione, considerandone gli impatti ambientali e sociali.

Il Fornitore si impegna a fornire informazioni precise e chiare quanto ai metodi e alle risorse di cui si avvale, ai siti produttivi e alle caratteristiche dei prodotti o servizi forniti, astenendosi da qualsiasi affermazione ingannevole.

Uso responsabile dell'Intelligenza Artificiale

Il Gruppo Errevi promuove un utilizzo etico, antropocentrico, trasparente e conforme dell'Intelligenza Artificiale lungo la catena del valore.

Il Fornitore è tenuto ad assicurare che eventuali sistemi di intelligenza artificiale impiegati nello svolgimento delle proprie attività siano sviluppati e utilizzati nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, inclusi i principi di sicurezza, affidabilità, non discriminazione e tutela dei diritti fondamentali. Il Fornitore si impegna inoltre a non adottare pratiche illecite, ingannevoli o manipolatorie mediante l'uso dell'IA e a collaborare, ove necessario, con le società del Gruppo per garantire la tracciabilità e la trasparenza delle soluzioni utilizzate.

Privacy e confidenzialità delle informazioni

Il Gruppo Errevi promuove la protezione dei dati personali e la confidenzialità delle informazioni nella gestione delle operazioni e attività d'impresa.

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali e le informazioni riservate nel rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati e riservatezza delle informazioni, oltre che delle migliori prassi applicabili nelle giurisdizioni in cui opera.

Il Fornitore è tenuto a garantire il diritto alla tutela dei dati personali trattati, sia propri che dei terzi, utilizzando i dati personali raccolti solo per scopi legittimi, definiti e appropriati allo svolgimento della propria attività e garantendo di aver adottato adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, nonché di aver formato opportunamente le persone autorizzate al trattamento e correttamente identificato i ruoli privacy nell'ambito dell'esecuzione della propria attività.

Il Fornitore è inoltre tenuto a salvaguardare e fare un uso legittimo e appropriato della documentazione e delle informazioni acquisite, in qualsiasi forma, come conseguenza del rapporto con le società del Gruppo Errevi e a non utilizzare tali informazioni e documenti al di fuori di tale rapporto. In particolare, il Fornitore è tenuto a richiedere l'autorizzazione prima di condividere con terzi qualsiasi informazione confidenziale relativa a quest'ultimo. Inoltre, il Fornitore è tenuto a garantire la sicurezza delle informazioni in funzione della rilevanza delle stesse, identificando e segnalando al Gruppo qualsiasi violazione di sicurezza, anche potenziale.

Il Fornitore è infine tenuto a garantire la protezione dei propri sistemi informativi e a implementare misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire accessi non autorizzati, incidenti di sicurezza e interruzioni delle attività. Il Fornitore deve adottare standard di cybersecurity coerenti con le migliori pratiche internazionali e con la normativa applicabile, in particolare quando le attività o i servizi forniti possano avere impatti sulla continuità operativa delle società del Gruppo Errevi o sui dati dei rispettivi clienti.

4 · DIRITTI UMANI E PRATICHE SOCIALI



Diritti umani

Il rispetto dei diritti umani è tra i principi fondamentali del Gruppo Errevi, il quale aderisce ai valori espressi nella Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite e nelle principali Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).

Il Fornitore si impegna ad agire nel pieno rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti dei lavoratori, nell'ambito delle proprie attività e operazioni, riconoscendo senza alcuna distinzione la libertà e l'eguaglianza in dignità e diritti degli esseri umani, come sancito dai suddetti atti internazionali. In particolare, il Fornitore deve trattare i lavoratori con dignità e rispetto, senza sottoporli a condizioni di lavoro degradanti, e deve promuovere una cultura e un luogo di lavoro in cui non siano tollerate le molestie, comprese le molestie sessuali, le minacce di molestie o le ritorsioni per la denuncia di molestie.

Lavoro minorile

Il Gruppo Errevi promuove il rispetto dei diritti dei minori e il corretto e armonioso sviluppo fisico, mentale ed emozionale della persona. Il Fornitore è tenuto a condannare e ad astenersi da qualsiasi forma di lavoro minorile, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente, dalle Convenzioni dell'ILO in materia e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

In particolare, il Fornitore si obbliga a non impiegare direttamente o indirettamente minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria e raggiunto l'età minima di ammissione al lavoro definita dalla legge applicabile, e a combattere l'utilizzo di forza lavoro minorile in qualsiasi forma. Al Fornitore è fatto espresso divieto di utilizzare lavoratori di età inferiore a quella consentita dalle leggi applicabili e il cui impiego possa pregiudicare o interferire con lo sviluppo fisico, mentale o morale del soggetto impiegato.

Divieto di discriminazione e molestie

Il Gruppo Errevi valorizza la diversità e l'inclusione e riconosce i principi di dignità e uguaglianza condannando ogni forma di discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche e sindacali, le credenze religiose, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le invalidità fisiche e psichiche e qualsiasi altra caratteristica personale non attinente alla sfera lavorativa.

Il Fornitore è tenuto ad astenersi da qualsiasi forma di discriminazione o prevaricazione verso i propri dipendenti e collaboratori, ispirandosi ai principi di dignità e uguaglianza e garantendo pari opportunità a tutti.

È fatto inoltre divieto al Fornitore di porre in essere abusi sessuali, fisici e psicologici, molestie o minacce di alcun genere, misure disciplinari fisiche, intimidazioni nonché qualsiasi comportamento inappropriato o irrispettoso nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori.

Lavoro forzato

Il Gruppo Errevi promuove il diritto al lavoro e il principio di libertà di scelta del lavoro, il quale deve essere condotto sulla base di condizioni liberamente concordate. In linea con quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle Convenzioni dell'ILO in materia, è fatto divieto al Fornitore di avvalersi o avvantaggiarsi in qualsiasi modo di forme di lavoro forzato o obbligatorio, coatto o prestato sotto il vincolo della restituzione di un debito o di schiavitù, di manodopera carceraria involontaria o di traffico di esseri umani.

In particolare, il Fornitore è tenuto ad astenersi da ogni forma di schiavitù moderna come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrere a lavoro effettuato in modo non volontario; trattenere copia originale dei documenti dei lavoratori o loro beni di valore; richiedere un pagamento a titolo di deposito come condizione dell'impiego o applicare trattenute sulle retribuzioni associate al

pagamento di corrispettivi per l'assunzione; operare restrizioni della libertà di movimento dei dipendenti.

Libertà di associazione e di contrattazione collettiva

Il Gruppo Errevi garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori e promuove la libertà di associazione e contrattazione collettiva, incluso il diritto dei lavoratori di scegliere liberamente i propri rappresentanti e di rappresentare altri lavoratori.

Il Fornitore è tenuto a garantire il diritto dei lavoratori di associarsi in sindacati e di contrattare collettivamente, senza distinzione o discriminazione e senza temere ripercussioni, ai sensi delle leggi e normative applicabili.

Condizioni di lavoro regolari

Il Fornitore è tenuto a fornire ai propri dipendenti e collaboratori un contratto di lavoro in forma scritta, chiaramente comprensibile e legalmente vincolante.

Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare le forme di assunzione disciplinate dalla normativa applicabile, evitando il ricorso a ogni modalità irregolare, incluso l'impiego di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno, e ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori un trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo conforme alle disposizioni di legge e normative applicabili, nonché ai contratti collettivi adottati.

Salute e sicurezza

Il Gruppo Errevi annovera tra i suoi valori primari il principio della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, riconoscendo ai lavoratori un ruolo centrale a livello aziendale.

Il Fornitore è tenuto a rispettare la legislazione vigente, nonché i regolamenti e le procedure adottate dal Gruppo, e dalle singole società allo stesso appartenenti, in materia di salute e sicurezza, garantendo ai propri dipendenti e collaboratori un ambiente di lavoro sicuro, igienico e salutare, in considerazione del settore in cui operano e dei rischi connessi alle attività e operazioni effettuate.

In conformità con la Convenzione dell'ILO sulla salute e la sicurezza, il Fornitore si impegna a adoperarsi in modo continuativo nell'adottare le misure e i provvedimenti necessari a fornire e mantenere un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutti i lavoratori, gestendo i rischi identificati, predisponendo e attuando idonee misure preventive, valutando l'efficacia di tali misure e cercando il miglioramento continuo.

Il Fornitore è tenuto a sviluppare una cultura condivisa in materia di salute e sicurezza in azienda, evitando di assumere comportamenti illeciti o pericolosi ed eseguendo periodiche ispezioni per verificare l'esistenza e il mantenimento di adeguate condizioni di salute e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro.

Orario di lavoro e retribuzione

Il Gruppo Errevi rispetta la normativa in materia di trattamento del personale, prevedendo salari equi e tempi di lavoro e periodi di riposo conformi alla normativa applicabile e agli standard internazionali di riferimento.

Il Fornitore si impegna a garantire il pieno rispetto della normativa e dei contratti collettivi di lavoro in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario, a inclusione di pause, giorni di riposo, ferie e congedi di vario titolo. In particolare, il Fornitore è tenuto a garantire ai propri lavoratori un orario di lavoro e di lavoro straordinario massimo in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle Convenzioni dell'ILO in materia.

Inoltre, il Fornitore deve garantire al proprio personale trattamenti retributivi equi non inferiori al minimo previsto per legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, e adeguati a garantire condizioni di vita dignitose.

5 · TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE



Conformità con la normativa ambientale

Il Gruppo Errevi è impegnata nel rispetto dell'ambiente lungo l'intera filiera produttiva, considerando l'ambiente come risorsa comune da salvaguardare a beneficio della collettività e delle generazioni future in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Il Fornitore è tenuto ad attenersi e rispettare le norme e i requisiti vigenti in materia di protezione ambientale e prevenzione dei reati ambientali, che comprendono tra gli altri: l'ottenimento e mantenimento delle autorizzazioni ambientali e approvazioni per lo svolgimento di attività regolamentate; la gestione e lo smaltimento di materiali pericolosi; le emissioni di agenti contaminanti che impattano sull'aria, l'acqua e il suolo; la protezione delle risorse naturali e della fauna; la proibizione o restrizione nell'uso di sostanze specifiche; il riciclo di materiali e il rispetto dei diritti ambientali.

Il Fornitore, inoltre, si impegna a mettere in atto iniziative volte al miglioramento delle proprie prestazioni e alla riduzione progressiva dei propri impatti negativi sull'ambiente e sul territorio.

Gestione delle risorse e impatto ambientale

Il Gruppo Errevi promuove la tutela ambientale, l'efficienza delle risorse utilizzate e la riduzione del loro consumo.

Il Fornitore deve operare con cura e rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema in cui opera, integrando i principi di sostenibilità ambientale all'interno della propria catena di fornitura. E' inoltre tenuto a condurre le proprie attività utilizzando le risorse in modo responsabile per non compromettere i fabbisogni delle generazioni future e a misurare e tenere traccia dell'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo ove possibile tra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili.

Il Fornitore si deve inoltre impegnare attivamente per contenere i consumi energetici e per migliorare l'efficienza delle proprie operazioni, riducendo le relative emissioni in atmosfera di gas climalteranti e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di riduzione delle emissioni. Il Fornitore è altresì tenuto a utilizzare in maniera responsabile le risorse idriche, a impegnarsi attivamente per l'adozione di misure appropriate per minimizzarne i prelievi, a incentivare il riutilizzo delle acque e a migliorare la gestione degli scarichi. L'uso di sostanze pericolose da parte del Fornitore dovrà essere conforme ai requisiti imposti dalla legge, in particolare essi dovranno proibire l'uso di sostanze oggetto di divieto a livello nazionale e internazionale in quanto nocive per le persone o per l'ambiente, e mettere in atto misure appropriate per la gestione, lo stoccaggio e il trasporto delle sostanze pericolose.

Gestione dei rifiuti

Il Gruppo Errevi promuove una gestione responsabile e sostenibile dei rifiuti, riducendo la propria impronta ecologica e promuovendo un'economia circolare.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, assicurandosi del loro corretto trattamento, conservazione, trasporto e smaltimento. Inoltre, il Fornitore si impegna a richiedere ed essere in possesso delle informazioni relative al trattamento, trasporto e destinazione dei rifiuti generati in tutte le fasi del processo produttivo.

Tutela della biodiversità

Il Gruppo Errevi protegge le aree ad alto valore di conservazione e promuove la biodiversità. Il Fornitore è tenuto a adottare le misure necessarie a garantire che la biodiversità sia preservata in tutte le sue attività e nell'intera catena di approvvigionamento. Il Fornitore conserverà i documenti giustificativi relativi alla cronologia dell'uso del suolo e a fornirli su richiesta.

6 · ATTUAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI



Implementazione e monitoraggio

Il Fornitore ha la responsabilità di assicurare la propria conformità ai principi e alle regole di comportamento definiti nel presente Codice di Condotta, nonché di diffonderli e farli rispettare ai propri dipendenti, collaboratori, fornitori, collaboratori esterni e ogni ulteriore soggetto legato al Fornitore e facente parte della catena di fornitura del Gruppo Errevi e delle società allo stesso appartenenti.

Il Fornitore è tenuto a porre in essere ogni opportuna iniziativa si renda necessaria per garantire la conformità delle proprie attività e operazioni con i principi e le regole di comportamento definite nel Codice di Condotta. Il raggiungimento e mantenimento della piena conformità con quanto stabilito nel Codice di Condotta può comportare per il Fornitore un processo di miglioramento graduale e costante e sforzi di entità diversa in relazione alle attività e alle operazioni specifiche del Fornitore stesso.

Il Gruppo Errevi incoraggia il Fornitore e i partner aziendali a comunicare qualsiasi misura adottata per migliorare le loro pratiche aziendali al fine di raggiungere (o incrementare) la conformità alle disposizioni previste dal presente Codice di Condotta, nonché ad adottare strumenti volti a garantire la corretta ricezione e gestione da parte del Fornitore stesso di segnalazioni in merito ad eventuali non conformità al CCF.

Il Fornitore deve costantemente monitorare e documentare la propria adesione al presente Codice di Condotta e conservare la documentazione necessaria che attesti il rispetto delle disposizioni e degli standard in esso contenuti nonché della normativa vigente.

Al fine di garantire la conformità con le disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta, Il Gruppo Errevi si riserva di verificare che il Fornitore rispetti gli obblighi di cui al CCF, utilizzando a tal fine le modalità di monitoraggio che riterrà più idonee allo scopo. Il processo di verifica potrà avvenire tramite ispezioni presso le sedi produttive e gli uffici del Fornitore e/o richieste di documentazione e potrà essere condotto direttamente da dalle società del Gruppo o da terzi da queste incaricati. Tali audit saranno eseguiti senza interferire nelle attività del Fornitore. Inoltre, al fine di assicurare la piena applicazione del CCF, potrà essere necessario condurre attività di monitoraggio, direttamente o attraverso terzi, nei confronti di tutti i fornitori, collaboratori esterni e ulteriori soggetti legati al Fornitore e facenti parte della catena di fornitura. Il Gruppo Errevi si impegna a trattare con la massima confidenzialità le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza, nel pieno rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti commerciali del Fornitore. Le casistiche di diniego o mancata collaborazione per la realizzazione delle attività di monitoraggio potranno essere oggetto di valutazione da parte del Gruppo e considerate nell'ambito dei casi di non conformità, secondo le modalità segnalate all'interno del presente capitolo 6.

Gestione dei casi di non conformità

Il Fornitore che identifichi ambiti di non conformità con il Codice di Condotta è tenuto a comunicarlo tempestivamente alle società del Gruppo Errevi, nelle modalità indicate nel successivo paragrafo, e a implementare le azioni correttive necessarie all'adeguamento delle proprie attività e operazioni al CCF, richiedendo – se ritenuto opportuno – il supporto per identificare e concordare le modalità e tempistiche più idonee.

Qualora emergano non conformità e inadempienze ad opera del Fornitore, anche attraverso le attività di verifica descritte nel paragrafo precedente, potrà essere richiesto al Fornitore di dare comunicazione in merito alle azioni correttive pianificate entro un lasso di tempo ragionevole e all'implementazione delle suddette azioni, che saranno oggetto di monitoraggio da parte del Gruppo.

In conformità a quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello ex D.Lgs. 231/2001 della controllante Errevi System, nonché delle specifiche condizioni contrattuali vigenti con il Fornitore non conforme, le società del Gruppo Errevi si riservano il diritto di interrompere ogni rapporto e/o risolvere ogni accordo contrattuale con il Fornitore che rifiuti di identificare e/o attuare le suddette

misure correttive, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento del danno eventualmente patito.

Nonostante quanto esposto sopra, nel caso in cui vi sia una grave e/o reiterata violazione o inadempimento da parte del Fornitore delle disposizioni di cui al presente Codice di Condotta, le società del Gruppo Errevi avranno la facoltà di sospendere temporaneamente il Fornitore o, ove lo ritenga opportuno, risolvere di diritto ogni accordo contrattuale con il Fornitore inadempiente, oltre che a richiedere il risarcimento dei danni patiti.

Segnalazioni di violazioni e contatti di riferimento

Il Gruppo Errevi incoraggia l'uso consapevole dei canali di comunicazione implementati per la ricezione e il trattamento di eventuali richieste d'informazioni e l'invio di segnalazioni in buona fede inerenti presunte o accertate violazioni delle disposizioni del Codice di Condotta.

Per qualsiasi richiesta di informazioni in relazione al CCF, inclusa la sua interpretazione e applicazione, è possibile contattare i referenti delle società del Gruppo Errevi direttamente coinvolti nella gestione della relazione commerciale in essere.

La comunicazione di una presunta o accertata violazione al presente Codice di Condotta deve pervenire tramite i vari canali di segnalazione implementati dal Gruppo, e nello specifico:

- Piattaforma web denominata "Whistleblowing", disponibile sul sito internet della controllante Errevi System e accessibile al seguente link: *https://segnalazione-whistleblowing.errevi.com*
- Posta ordinaria, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida ANAC (Delibera 311 del 12 luglio 2023): Via Meuccio Ruini, 12 | 42124 Reggio Emilia, all'attenzione del Gestore delle Segnalazioni (apponendo la scritta "riservata-urgente", in busta chiusa)

Il Gruppo Errevi si impegna a trattare la segnalazione ricevuta con confidenzialità e riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge, e senza alcuna forma di ritorsione.

Tale principio generale non preclude né limita gli eventuali obblighi di denuncia che dovessero emergere seguito delle segnalazioni, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria o di altre authority competenti.

Aggiornamenti e revisioni

Il presente Codice e stato approvato formalmente dal Consiglio di Amministrazione di Errevi System S.p.A. e recepito dalle altre società del Gruppo secondo le rispettive modalità organizzative e di governance.

Errevi System e le società del Gruppo si impegnano a revisionare e ad aggiornare periodicamente il presente documento. La versione attuale del presente Codice di Condotta e disponibile sul sito istituzionale.

Errevi System S.p.A.

Agostino Vertucci

MODULO DI ACCETTAZIONE

Il Gruppo Errevi intende promuovere relazioni virtuose e durature con i propri Fornitori per continuare a favorire una catena di approvvigionamento equa sostenibile e trasparente.

Firmando questo modulo, il Fornitore conferma di:

- aver ricevuto, analizzato e compreso le disposizioni del Codice di Condotta (CCF), che costituisce un presupposto essenziale per il rapporto contrattuale e/o commerciale con le società del Gruppo Errevi;
- impegnarsi al rispetto del CCF e delle leggi e regolamenti applicabili a livello locale, nazionale e internazionale in riferimento alle proprie attività e operazioni;
- informare con tutti i mezzi necessari i propri dipendenti, fornitori, collaboratori esterni e ulteriori soggetti legati al Fornitore e facenti parte della catena di fornitura, dei contenuti del presente CCF e assicurare che anch'essi ne rispettino le disposizioni;
- impegnarsi a porre in essere ogni opportuna iniziativa si renda necessaria per garantire la conformità delle proprie attività e operazioni con i principi e le regole di comportamento definite nel CCF, in un'ottica di miglioramento continuo e sviluppo sostenibile delle attività di business;
- accettare le modalità di monitoraggio segnalate all'interno della Sezione 6 del documento;
- impegnarsi, in caso di non conformità, a implementare le azioni correttive necessarie all'adeguamento delle proprie attività e operazioni, come segnalato nella Sezione 6 del documento;
- aver preso atto che la violazione del Codice di Condotta può comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c;
- impegnarsi a segnalare tempestivamente al Gruppo Errevi ogni caso, presunto o accertato, di violazione del presente CCF utilizzando i canali indicati nella Sezione 6 del documento.

RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LUOGO E DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO